

GOVERNO

Introduzione

Le Costituzioni trattano ora l'importante argomento del «Governo» e della «Amministrazione dei beni»: si tratta delle strutture fondamentali che garantiscono alla Congregazione di realizzare le sue finalità. Questa parte appare alquanto dura; ma costituisce il supporto che rende possibile l'attuazione di quanto le Costituzioni hanno fin qui trattato: la vocazione, la comunità, i consigli evangelici, la missione, la formazione. Questi valori fondamentali diventano «storia» solo situandosi in un certo modo nel tempo, nel luogo, tra persone concrete. Esigono cioè di esprimersi attraverso un ordinamento sociale e giuridico e particolarmente attraverso organismi di governo.

1. UN GOVERNO AL SERVIZIO DEL CARISMA

Due cose sono importanti da dire in partenza.

a) Il governo nasce dal carisma come suo elemento essenziale, allo stesso modo che dal carisma guanelliano nascono la comunione fraterna, la radicalità evangelica e la missione. Ne è componente necessaria. Il servizio dell'autorità scaturisce come esigenza vitale della vocazione dell'Istituto. Se è utile un paragone, si potrebbe dire che l'organizzazione è come l'ossatura nel corpo vivente: nasce dal medesimo nucleo generico (DNA), da cui hanno origine tutte le qualità biologiche: organi, sistemi, funzioni. **“In questa prospettiva, particolare importanza rivestono i “capitoli” (o riunioni analoghe), sia particolari che generali, nelle quali ogni istituto è chiamato a eleggere i superiori e le superiore secondo le norme stabilite dalle proprie costituzioni, e a discernere, alla luce dello Spirito, le modalità adeguate per custodire e rendere attuale, nelle diverse situazioni storiche e culturali, il proprio carisma e il proprio patrimonio spirituale” (VC 43).** *Si interrompe il discorso con questa citazione!*

Così qui: il dono di grazia suscitato dallo Spirito nella Chiesa mediante il Fondatore, esige, per interiore dinamica vitale, di esistere concretamente come realtà organizzata, visibile, storicizzata. Altrimenti tutte le cose belle del carisma diventano un'astrazione.

In questo senso le strutture legislative e organizzative rendono reale e vivo il carisma: gli consentono di essere vivo e operante.

Funzione fondamentale del governo è dunque questa: rendere vivo il carisma; permettergli di sprigionare la sua vitalità di amore evangelico e di slancio apostolico.

“Le persone consacrate, inoltre, sono chiamate alla sequela di Cristo obbediente dentro un “progetto evangelico”, o carismatico, suscitato dallo Spirito e autentificato dalla Chiesa ... Anche la Regola e le altre indicazioni di vita diventano quindi mediazioni della volontà del Signore: mediazione umana ma pur sempre autorevole. Imperfetta ma assieme vincolante, punto di avvio da cui partire ogni giorno, e anche da superare in uno slancio generoso e creativo verso quella santità che Dio “vuole”

per ogni consacrato. In questo cammino l'autorità è investita del compito pastorale di guidare e di decidere" (FT 9,3).

b) La seconda nota si riferisce alla *specificità* che caratterizza questa realtà dell'organizzazione. Ci domandiamo: come per le altre parti delle Costituzioni, c'è qui, per il governo, una «identità» guanelliana? È lecito, anzi doveroso, ricercare una fisionomia propria del nostro governo, o questo è uguale per tutte le Congregazioni?

La risposta è evidente: come è specifico il tutto, sarà specifica anche la parte; il governo, come tutta la legislazione e le strutture della Congregazione, è determinato dal carisma.

Soprattutto è dalla comunione fraterna e dalla missione che il governo riceve le sue caratteristiche definitive, perché ad esse deve servire.

Non dunque strutture neutre, bensì strettamente collegate con le altre componenti della nostra identità guanelliana.

2. IL SENSO EVANGELICO ED ECCLESIOLOGICO DELL'AUTORITÀ

Un altro aspetto fa da motivo di fondo in questa sesta parte delle Costituzioni: il *senso evangelico ed ecclesiologicalo dell'autorità*. Per precisare il senso guanelliano del governo occorre guadagnare con chiara trasparenza su questo punto la dottrina conciliare, la quale a sua volta invita a tornare alle sorgenti della Rivelazione e, in particolare, al Vangelo. Se si vuole andare all'essenziale per trovare gli orientamenti esatti circa l'esercizio dell'autorità e non rischiare di cadere nel «giuridismo», occorre sapersi ispirare saldamente a questi due punti di riferimento: i testi del Vangelo e le affermazioni Conciliari e del Magistero.

“Il rinnovamento di questi anni ha contribuito a ridisegnare l'autorità, con l'intento di ricollegarla più strettamente alle sue radici evangeliche e quindi al servizio del progresso spirituale del singolo e dell'edificazione della vita fraterna nella comunità” (VFC 49).

a) I testi del Vangelo

Il modello fondamentale sia del senso dell'autorità, che del ruolo e dell'esercizio effettivo dell'autorità, è il Signore Gesù, del quale il superiore è un riflesso.

Gesù si è fatto *fratello tra i fratelli*, uno di noi sulla linea della fraternità per agire a modo di lievito dal di dentro: mistero di incarnazione.

Un carattere emerge poi chiarissimo: lo *spirito di servizio*. Il ministero dell'autorità è diaconia nella Chiesa, perché così Gesù l'ha vissuta e trasmessa. Egli si è fatto servitore. Pur essendo uguale a Dio (Fil. 2, 6-7), «è venuto per servire e non per essere servito» (Mt 20, 28; Mc 10, 45). I discepoli li ha formati a questa concezione dell'autorità come servizio: «Non così tra voi...» (Lc 22, 26); «Ite et vos faciat» (Gv 13, 11-15). Un servizio animato da stima e amore soprannaturale verso i fratelli.

“L'autorità è, dunque, al servizio della comunità, come il Signore Gesù che lavò i piedi ai suoi discepoli, perché, a sua volta, la comunità sia a servizio del Regno (cf Gv. 13, 1-17). Esercitare l'autorità in mezzo ai fratelli significa servirli sull'esempio

di Colui che *ha dato la sua vita in riscatto per molti* (Mt. 10,45), perché anch'essi diano la vita" (FT 17,2).

b) *Le indicazioni del Concilio Vaticano II°, arricchite dai recenti documenti della Chiesa.*

La Chiesa ha avuto nel Concilio espressioni assai impegnate sull'autorità. Ha dato principi da cui promanano numerose conseguenze di modalità e di impostazione.

Dopo aver chiaramente affermato che i superiori *tengono il posto di Dio* il Concilio ne rileva la responsabilità, il limite, il carattere, soprattutto lo spirito di servizio (PC 14).

“E' indispensabile, dunque, che ciascuno si renda disponibile allo Spirito, a incominciare dai superiori che proprio dallo Spirito ricevono l'autorità e, docili alla volontà di Dio, sotto la sua guida la devono esercitare” (FT II,4).

La coscienza di rappresentare Dio non è di pretesa, bensì di responsabilità: «Avranno da rendere conto delle anime affidate alla loro cura» (PC 14); sono capi, ma come servitori che dovranno dare conto (Ebr 13, 17; 1 Cor 4, 1-2).

Chiama *fratelli* e «compagni» (PC 14) i confratelli e mai «inferiori», né «sudditi», né «soggetti». Se dice «coloro che sono loro sottomessi», lo fa richiamando Lc 2, 51, che riferisce la situazione di Gesù in rapporto a Maria e Giuseppe: «Ed era ad essi soggetto», per sottolineare l'uguaglianza fondamentale di tutti, che formano insieme «una famiglia riunita nel Signore» (PC 15).

Così pure, con forte accento, il Concilio riprende il principio evangelico *dell'autorità-servizio*: ...Eserciteranno l'autorità in uno spirito di servizio per i loro fratelli» (PC 14). «I ministri che dispongono del potere sacro sono al servizio dei fratelli» (LG 18).

Anche il Magistero odierno in alcuni suoi documenti riafferma questi principi: “E' necessario perciò, da parte di tutti, acuire lo sguardo di fede nei confronti di questo compito, che deve ispirarsi all'atteggiamento di Gesù servo che lava i piedi dei suoi apostoli affinché abbiano parte alla sua vita e al suo amore (Gv. 13,1-17) (FT 12,2).

L'autorità non è data dal Signore se non in vista di una missione da compiere per il bene della comunità. Un servizio dettato da amore, che deve essere esercitato dai superiori, «in modo che esprimano l'amore che Dio ha per loro» (PC 14).

“Ogni comunità poi ha una sua missione da svolgere. Il servizio dell'autorità è rivolto quindi ad una comunità che deve svolgere una missione particolare, ricevuta e qualificata dall'istituto e dal suo carisma. Siccome esistono diverse missioni, vi saranno diversi tipi di comunità e quindi diversi tipi di esercizio di autorità” (VFC 49,2).

“Nella vita consacrata la funzione dei superiori e delle superiore, anche locali, ha sempre avuto una grande importanza sia per la vita spirituale che per la missione. In questi anni di ricerche e di mutamenti si è talvolta sentita la necessità di una revisione di questo ufficio. Ma occorre riconoscere che chi esercita l'autorità non può abdicare al suo compito di primo responsabile della comunità, quale guida dei fratelli e delle sorelle nel cammino spirituale e apostolico” (VC 43). *Interrompe il discorso(sotto nel ruolo)*

Un'altra linea assai importante della dottrina della Chiesa riguarda il *ruolo dell'autorità*: in comunione di carità (PC 15) il ruolo del Superiore è quello di condurre e dirigere la comunità, animandone la vita spirituale, materiale ed apostolica.

“Tutto ciò implica che si riconosca all'autorità un compito importante nei confronti della missione, nella fedeltà al proprio carisma. Compito non semplice, né esente da difficoltà ed equivoci” (FT 25). *Interrompe il discorso*

Il decreto *Christus Dominus* descrive il ministero pastorale dei Vescovi con questa raccomandazione di fondamento: «Raduneranno e animeranno tutta la grande famiglia del loro gregge, in modo che tutti, coscienti dei loro doveri, vivano ed agiscano in una comunione di carità» (16). In analogia, i superiori devono unificare e animare, stimolare la cooperazione, incoraggiare nelle difficoltà, suscitare lo slancio verso la missione, come gruppo apostolico consacrato al servizio dei poveri (PC 8), nello spirito della Chiesa stessa (LG 44).

“Entro questo quadro, l'autorità promuove la crescita della vita fraterna attraverso il servizio dell'ascolto e del dialogo, la creazione di un clima favorevole alla condivisione e alla corresponsabilità, la partecipazione di tutti alle cose di tutti, il servizio equilibrato al singolo e alla comunità, il discernimento, la promozione dell'obbedienza fraterna” (FT 20).

3. IL SENSO GUANELLIANO DELL'AUTORITÀ

Il tipo di autorità indicatoci dal Fondatore ha una sua fisionomia; possiede accentuazioni che le Costituzioni hanno l'obbligo di riflettere nella proposta di vita che esse ci fanno.

Almeno tre caratteri primeggiano al di sopra di ciò che è confluito in lui della dottrina tradizionale e della cultura a lui contemporanea, di cui pur bisogna tener conto.

a) *Lettura in chiave di fede*

È cosa scontata, e tuttavia sta alla base di tutto; senza questo principio diventa incomprensibile tutta l'opera del Fondatore e non solo le «strutture» della Congregazione. Don Guanella definisce la figura del superiore a partire dalle sue funzioni (animazione e coordinazione). Da queste due mansioni emerge “chi è” il superiore: rappresentante di Dio, strumento della divina Provvidenza, responsabile del vincolo di carità e dell'unità comunitaria.

C'è qualcosa di profetico in questo tratto: Dio si serve di lui, del superiore, per far giungere la sua parola. Il superiore dev'essere uomo di preghiera per ascoltare Dio per parlare poi a nome Suo e rappresentarlo (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 971). “Il vero superiore della famiglia è il Signore provvidente. Il superiore generale ed i superiori della casa rappresentano Dio e sono semplici strumenti della divina Provvidenza” (*Ibid.* p. 968)

b) *Il modello della «fraternità»*

Si mescola con quello della paternità-maternità. Il modello dell'autorità è derivato dall'esperienza familiare: famiglia di molti fratelli, tutti amati dal Padre e chiamati per nome.

- Il superiore della Casa partecipa a due tipologie nell'esercizio del suo ruolo:
- riguardato nella sua «verticale» e cioè in rapporto a Dio, egli è riflesso della paternità-maternità di Dio;
 - considerato nella sua comunione orizzontale e cioè nel rapporto con gli altri membri della famiglia, egli è fratello tra i fratelli. Con loro vive l'impatto degli avvenimenti, ricerca la volontà di Dio, si industria ad inventare una risposta generosa di obbedienza e di servizio.

Il clima di famiglia è assolutamente dominante: spinge a far prevalere la carità sulla giustizia, la semplicità sulla burocrazia, l'amicizia gioiosa sulla disciplina, l'uguaglianza dei fratelli sulla differenza dei ruoli. Il primo compito del superiore sta tutto in quel tendere a costruire una famiglia di fratelli. Don Guanella dice che il modo migliore per costruire il vincolo di carità è, da parte dell'autorità, un esercizio esemplare della carità.

Come Dio provvede ai suoi figli con sollecita cura di padre, così i superiori manifestano con i loro atteggiamenti e con i loro comportamenti la paternità di Dio nei confronti dei loro fratelli. “I superiori nell'atto di dirigere i propri dipendenti sieno più padri, fratelli e amici che superiori” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 973)

c) *L'impegno apostolico*

La Congregazione senza dubbio è stata voluta da Dio e dal Fondatore come una famiglia apostolica. È nata per lo scopo della carità.

Il Signore ci ha messo insieme per fare un po' di bene e lavorare per il suo Regno. Nell'architettura delle istituzioni si impone in modo chiarissimo questo principio: tutto è ordinato verso il compimento della missione di carità.

Coloro che sono chiamati all'ufficio di superiore devono essere consapevoli di questo carattere di missione insito nel ruolo che devono svolgere.

Essi ricevono la responsabilità di farsi Buon Pastore tra i fratelli. Devono conoscere, amare, chiamare per nome, precedere nello zelo e nella fatica; devono favorire la comunione, amalgamare la ricchezza di tutti e di ciascuno con spirito largo e fervore di fede, per lavorare insieme con forza nel diffondere la carità. “Chiamino col loro nome i dipendenti come figli, fratelli e amici cari e ne conoscano intimamente le loro inclinazioni e sappiano curarle” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 972).

Il Fondatore ha splendide pagine sul significato profondo ed esigente dell'autorità rapportata al suo duplice compito di comunione fraterna e di urgenza apostolica (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1318).

4. QUESTIONI DI CONTENUTO

Tutto questo va tenuto presente nelle costituzioni, in modo che la nostra legislazione e le strutture di governo corrispondano il più possibile alla tipologia richiesta dalla natura della nostra vocazione.

Così pure va considerato con intelligenza lo «spirito» con cui sono redatti i nostri codici, guidati anche qui dalle indicazioni della Chiesa: tra le norme giuridiche e il supporto dottrinale e spirituale deve correre una continua corrente di richiamo e di relazione, perché non ci siano spaccature e dualismi tra l'una e l'altra componente. Ci deve essere una stretta integrazione tra le norme giuridiche fondamentali e gli elementi spirituali dell'ispirazione sorgiva del carisma. Questa unità vitale deve trasparire.

5. QUESTIONI DI METODO

Per darsi costituzioni adatte era necessario chiarire che cosa, in questa parte, doveva essere situata nel libro delle costituzioni e che cosa doveva passare invece nei Regolamenti, volendo ovviamente rispettare le caratteristiche dei due libri. Si prospettavano allora almeno tre interrogativi:

- a) Nell'insieme delle norme giuridiche che reggono il Governo dell'Istituto alcune sono universali, che si impongono cioè per qualsiasi Istituto religioso; altre invece sono proprie della nostra Congregazione. Occorreva distinguere.
- b) Del secondo gruppo, alcune norme suggerite dal nostro carisma e dalla legittima tradizione appartengono al nostro patrimonio guanelliano. Ci si chiedeva se esse dovevano essere stabilizzate o potevano essere lasciate crescere con margini di fluttuazioni, più collegate alla vita che non alla codificazione.
- c) Un terzo interrogativo si portava sulla successiva determinazione: se conveniva stabilizzare nelle Costituzioni o nei Regolamenti. Propriamente, non era detto che tutto ciò che dalla Congregazione è ritenuto meritevole di essere stabilizzato doveva perciò stesso passare nelle Costituzioni; poteva entrare nei Regolamenti. Tutto quello che è nelle Costituzioni è stabilizzato; ma non tutto quello che è stabile deve per forza entrare nelle Costituzioni. Si trattava di scelte da compiere.

6. ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA

- 1) un gruppo di articoli più generali sui principi ispirativi e sulle strutture globali del governo;
- 2) seguono le parti dedicate all'organizzazione ai suoi vari livelli: generale, provinciale, locale.

Nella trattazione della materia distribuita nei vari livelli si segue un disegno unitario che scorre in analogia dall'uno all'altro, naturalmente con le dovute differenze che sono sempre accuratamente da evidenziare.

A) *Principi generali*

- i fondamenti dell'autorità

- l'autorità come servizio della carità
- i caratteri della partecipazione e dell'unità di direzione
- la struttura fondamentale della Congregazione

B) *Organizzazione generale*

- I - Capitolo generale
- II - Superiore generale
- III - Consiglio generale
- IV - Uffici generali

C) *Organizzazione provinciale*

- I - Capitolo provinciale
- II - Superiore provinciale
- III - Consiglio provinciale
- IV - Uffici provinciali
- V - Vice-provincia e Delegazione

D) *Organizzazione locale*

- I - Comunità locale
- II - Superiore locale
- III - Consiglio locale
- IV - Raduno comunitario

E) *Amministrazione dei beni*

- opera di Provvidenza
- capacità giuridica
- amministratori e amministrazione
- alienazione dei beni patrimoniali

A - Principi generali

*“Chi è il più grande tra voi diventi come il più
piccolo e chi governa come colui che serve...
Io sto in mezzo a voi come colui che serve”
(Lc 22, 26-27)*

Scaturita dal carisma

107 *A somiglianza della Chiesa¹, la Congregazione è una realtà non solo spirituale, ma anche sociale e giuridica, dotata di autorità e organismi di governo.*

Questi non hanno altra ragione tra noi che di servire il carisma dal quale promanano², perché esso possa espandersi e fruttificare.

In particolare sono ordinati alla missione e alla comunione fraterna³.

Anche quest'ultima parte delle Costituzioni si presenta in simmetria alle altre: prima un articolo di collegamento che crea unità e apre l'argomento; poi le diramazioni dei settori più importanti, entro i quali scorrono gli articoli, a loro volta suddivisi in paragrafi.

Questo primo articolo si rivela importante per i temi che enuncia, meritevoli davvero di alta considerazione.

Partendo dal fatto primordiale che il nostro Istituto è una piccola porzione della Chiesa, afferma che anch'esso, nella sua costituzione, esiste come una realtà complessa, che possiede una dimensione interiore fatta di unione con Cristo e di presenza dello Spirito, e una dimensione esteriore fatta di strutture sociali e giuridiche.

Il punto più qualificante sta nell'enunciare che tutto il nostro ordinamento giuridico e le istituzioni di governo sono determinati in profondità dal carisma di fondazione al quale devono servire. Il carisma dà forma al governo. La nostra legislazione, le strutture e gli organismi di governo promanano dall'intima vitalità del carisma di fondazione, dal quale ricevono configurazione, indole e necessità.

Perciò i grandi valori della vocazione guanelliana, e cioè la comunità fraterna, la ricerca di Dio e la missione, conferiscono tipologia e significato alle istituzioni giuridiche dell'Istituto.

DOCUMENTAZIONE

“Nello istituto dei Servi della Carità c'è il superiore generale e ci sono i superiori immediati del Consiglio maggiore; ci sono i superiori delle case filiali con i propri consiglieri; ci sono poi i membri delle diverse famiglie che, uniti strettamente e congiunti con il legno di vite maggiore, che è il superiore generale dell'istituto, vivono della vigoria di costui e del Consiglio che gli sta d'attorno, prendono sviluppo e producono frutti copiosi, che poi si imbandiscono a cibo spirituale delle anime ed anche a mensa corporale nei molteplici rami dell'istituto stesso. L'istituto è come una famiglia che ha il suo capo, il padre, le sue membra, i figli di maggiore età e di

¹ LG 8; MR 4-5.

² ET 25.

³ LG 18.

minore età; perché la famiglia prosperi è necessario che il capo di casa governi con bontà e prudenza e con pari docilità gli obbediscano le membra” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1318).

“Nella vita consacrata l’autorità è prima di tutto un’autorità spirituale. Essa sa di essere chiamata a servire un ideale che la supera immensamente, un ideale al quale è possibile avvicinarsi soltanto in un clima di preghiera e di umile ricerca, che permetta di cogliere l’azione dello stesso Spirito nel cuore d’ogni fratello o sorella. Un’autorità è spirituale quando si pone al servizio di ciò che lo Spirito vuole realizzare attraverso i doni che Egli distribuisce ad ogni membro della fraternità, dentro il progetto carismatico dell’Istituto” (*FT* 13). “L’autorità è chiamata a promuovere la dignità della persona, prestando attenzione ad ogni membro della comunità e al suo cammino di crescita, facendo dono ad ognuno della propria stima e della propria considerazione positiva, nutrendo verso tutti sincero affetto, custodendo con riservatezza le confidenze ricevute” (*FT*).

la legittima autorità

108 *I superiori in mezzo ai fratelli si considerino strumenti della Provvidenza sull'esempio di Gesù*

*“venuto non per essere servito
ma per servire e dare la sua vita.”⁴*

*Essi infatti ricevono da Dio l'autorità
mediante il ministero della Chiesa,
che ha canonicamente eretto l'Istituto
e ne ha approvato le costituzioni.⁵*

*I Confratelli esprimano fede, rispetto e obbedienza
verso colui che tra noi è costituito in autorità
e riconoscano in lui un'espressione della bontà di Dio
e un aiuto per accrescere il bene di tutti.⁶*

Il testo intende qui enunciare i principi di fondamento che legittimano l’intera costruzione giuridica che segue.

L’articolo espone i valori che giustificano l’autorità conferita ai vari organismi del nostro Istituto. Il tema appare di estrema importanza: in nome di chi i nostri Superiori comandano? Chi ti ha dato autorità sopra di me?

Per evitare un’esposizione cattedratica e puramente dottrinale, l’argomento viene presentato in modo narrativo e con accento disuguale. Bene in evidenza è messa quella che possiamo chiamare la *legittimazione teologica*, che espone l’origine

⁴ Mt 20, 28.

⁵ 2 MR 13; c. 576.

⁶ **DLG**, R 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 1031 s; PC 14.

dell'autorità tra noi: essa scaturisce da Dio e viene data da Gesù Cristo alla Congregazione, mediante la Chiesa.

Poi segue la *legittimazione giuridica*, espressa con minore evidenza, ma con sufficiente chiarezza: l'autorità si fonda sull'approvazione dell'Istituto e delle Costituzioni da parte della Chiesa, in modo che chi riceve autorità nella Congregazione in base alle Costituzioni, riceve un'autorità conferita dalla Chiesa stessa.

E infine la *legittimazione funzionale*: l'autorità è conferita per servire alle finalità della vocazione guanelliana; essa è legata all'ufficio e dall'ufficio passa alle persone; tutto è finalizzato alla realizzazione degli «scopi della comune vocazione» dei membri dell'Istituto.

DOCUMENTAZIONE

“L'autorità dei superiori in genere è da Dio, però è scritto dei superiori: «Chi ascolta voi, ascolta me - dice Gesù Cristo - e chi disprezza voi, disprezza me. Chi tocca voi, tocca la pupilla degli occhi miei». In queste parole sono gravissimi ammonimenti ai superiori per ben comandare, ai dipendenti per ben obbedire” (L. Guanella, *R SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1157) . “Per eccellenza nelle congregazioni religiose, che sono gli orti ed i giardini eletti per coltivare le anime e la santità, la Chiesa provvede con diligentissime cure perché i superiori e i direttori di una famiglia religiosa siano nominati tali che tengano degnamente il luogo di Dio e conducano le persone loro affidate nel cammino della prosperità e pace, pace e prosperità che si acquistano nell'esercizio della virtù e che si godono con gioia spirituale nell'amplesso della carità di Gesù Cristo” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1320). “I singoli membri dell'istituto naturalmente guardano al superiore come figli al padre e cercano di conoscere intimamente lo spirito di mente e di cuore del proprio superiore; ne seguono gli esempi, se ne mostrano docili e riverenti. Soprattutto poi pregano di cuore, acciocché del cuore proprio e del cuore dei superiori se ne faccia uno solo, secondo la sapienza infinita e la bontà infinita del cuore del divin Salvatore” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1317).

è al servizio della carità

109 “*L'Istituto è come una famiglia che ha il suo capo e le sue membra: perché la famiglia prosperi, è necessario che il padre governi con carità e prudenza e con pari docilità i figli obbediscano*”.⁷
Nell'esercizio dell'autorità i superiori diano buona immagine della Congregazione, animati dallo spirito del Fondatore, pieni di zelo,

⁷ **DLG**, R 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1318.

pastori non per forza ma di buon animo ⁸.

*Curino specialmente la carità: l'arte di ben governare
consiste nel saper ottenere per le vie del cuore
i più importanti sacrifici a vantaggio dei poveri* ⁹.

*Guidino i confratelli come figli di Dio e apostoli,
ne favoriscano la volontaria obbedienza* ¹⁰;
*partecipino loro in buona parte la propria autorità,
lasciando quella libertà che incoraggia ognuno a dare
il meglio di sé nel compimento del proprio ufficio* ¹¹.

Il testo si porta sul versante del significato evangelico ed ecclesiale della autorità. Per Gesù e per la Chiesa l'autorità ha valore di servizio.

Il Fondatore infonde un bel colorito di carità a questa nota di servizio. Chi è costituito in autorità, riceve sì una potestà vera e propria, definita dal diritto nei suoi caratteri e nella sua estensione; ma si tratta di un potere che parte e conduce alla carità, formando una vera famiglia, con rapporti padre-figli.

In chiave evangelica si dovrebbe parlare di autorità pastorale: il Buon Pastore regge, guida, comanda; ma il suo non è un potere per dominare, bensì è un'energia espansiva d'amore, che perciò lo spinge a servire e a dare la vita. «In questo consiste l'arte del ben governare», dice Don Guanella. (*R* 1899, p. 30).

Da questo nucleo di significato derivano come corollari il rispetto profondo, quasi la venerazione verso la dignità personale dei confratelli e quindi il clima di fede, il tratto del dialogo, l'impulso di aiuto concentrato sulla volontarietà della obbedienza, che rappresenta un'ideale difficile, quasi contraddittorio, e tuttavia realizzabile alla luce della grazia e per le vie del cuore.

L'ultimo paragrafo pone tra i nostri principi di governo quello della «sussidiarietà che significa permettere sufficienti margini di libertà e di facoltà a chi ha ricevuto un incarico, in modo che lo possa assolvere « senza inutili e troppo frequenti ricorsi alle autorità superiori» (Costituzioni 1972, n. 9.6.1.).

DOCUMENTAZIONE

“Per essere buon direttore bisogna avere buona testa e buon cuore. «Chi è prudente comandi, chi poi è pio preghi», dice l'adagio. Si preferisce la prudenza alla pietà, ma ambedue le virtù devono essere sorelle che vicendevolmente si aiutino. I superiori si chiamano padri ed un padre deve avere buona testa per dirigere e buon cuore per provvedere ai propri figli. Tanto si richiede in una famiglia di ordine naturale. Con quanta maggior ragione si deve richiedere testa e cuore per dirigere una famiglia

⁸ 2 1 Pt 5, 2 s.

⁹ **DLG**, R 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 978

¹⁰ PC 14; c. 618

¹¹ **DLG**, R 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 979.

spirituale nell'arduo cammino dell'ordine morale, della vita spirituale! Virtù di mente e carità di cuore sono le virtù principali e come virtù principali e regine tengono poi al loro seguito altre virtù morali, atte a formare un corteo di ottime qualità e un tesoro di virtù, intorno al quale poi tengono gli occhi fissi i membri dell'istituto e il cuore giulivo, a vista di una bontà che rallegra gli animi” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1321).

“Dopo aver riaffermato l’origine carismatica e la mediazione ecclesiale dell’autorità religiosa, si ribadisce che, come ogni autorità nella Chiesa, anche l’autorità del superiore religioso deve caratterizzarsi per lo spirito di servizio, sull’esempio di Cristo che non è venuto per essere servito, ma per servire (Mc 10,45)” (*FT 14*).

in unità di direzione

110 *L’autorità nell’Istituto, pur essendo affidata in modi e gradi diversi, viene esercitata in unione di carità e in unità di direzione¹².*

Chi è chiamato a portare responsabilità di governo si confronti con i superiori dai quali dipende, per procedere in armonia di pensieri e di intenti; ricerchi ugualmente l’unità con i fratelli che dirige.

Adempia poi con giustizia e ordine il suo incarico: si mantenga nell’ambito della potestà conferitagli dal diritto o dai superiori¹³.

Abbia però sufficienti facoltà che gli permettano di assolvere i propri compiti senza dover ricorrere frequentemente all’autorità superiore¹⁴.

L’espressione del piccolo titolo, e molto più il messaggio che vi si esprime, era cara al Fondatore (L. Guanella, *R* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 973; L. Guanella, *R* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1157). E’ un po’ la traduzione in termini giuridici del grande tema «il vincolo della carità».

Nel nostro Istituto, infatti, la natura dell’autorità implica con accento notevole l’aspetto unitario e quindi di comunione: essa è «partecipata e subordinata».

Partecipata: vuol dire che tende a essere condivisa, a coinvolgere altri nella responsabilità; si pone al polo opposto dell’individualismo e dell’isolamento.

Subordinata: dice collegamento organico tra le varie parti dell’Istituto; significa che ogni grado di autorità si rapporta sempre a un’autorità maggiore, alla

¹² **DLG**, *R* 1899, Opera Omnia, p. 973 s.

¹³ cc. 596, 1; 617.

¹⁴ *ES II* 18; **DLG**, *R* 1911, Opera Omnia, vol. IV, p. 717.

quale è tenuto a rendere conto e alla quale sempre può appellarsi per garanzia del proprio buon diritto.

Naturalmente *l'unità di direzione* è un dinamismo esteso all'intera realtà della Congregazione, che perciò coinvolge tutti i confratelli, anche quelli che sono posti in obbedienza, con i quali occorre armonizzare i due movimenti della «cooperazione» personale, attiva, libera, e dell'autorità nel suo senso genuino in tutta la sua ragione.

L'articolo chiude con un ulteriore apporto per costruire l'unità: *l'ordine* nell'esercizio dell'autorità, rimanendo nell'ambito del proprio ufficio e rispettando quello degli altri, secondo i confini posti dal diritto.

DOCUMENTAZIONE

“L'unione fra i superiori è possibile; è utile; è necessaria; produce poi l'unità di direzione la quale parimenti è possibile, utile, necessaria ... L'unione fra i superiori consiste nel vincolo di quella carità che fa essere gli uomini *cor unum et anima una* e per la quale pregò Gesù Cristo: Fate, o Padre, che i miei discepoli sieno uno solo come io e voi. I vari superiori devono avere la carità dei primi fedeli, dei quali i pagani ammirando il fervore, dicevano: “*Videte quomodo se diligunt*” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 973). Da questa considerazione ne segue l'unità di direzione la quale consiste nel pensare di molti sostanzialmente con il medesimo indirizzo; il quale indirizzo viene posto dal superiore legittimo” (*Ibid.* p. 975). “Molti fratelli concordi, dice il Signore, costituiscono una fortezza inespugnabile, contro la quale nulla possono le forze nemiche, le tormentose comparse della fame e della miseria non vi possono penetrare. L'unità di direzione è propria del generale supremo, che dirige i corpi compatti di un grande esercito; è propria del capo nell'uomo, che dirige le varie membra del corpo, od è propria della ragione e della fede che guidano le diverse operazioni dell'uomo” (L. Guanella, *R SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1157).

con varie strutture di governo

111 *La nostra Congregazione si compone di comunità locali e provinciali ed è regolata dal governo generale, provinciale e locale.*

Il governo è esercitato ai diversi livelli dai capitoli e dai superiori assistiti dai propri consigli.

I capitoli¹⁵ costituiscono la massima espressione della partecipazione dei confratelli alla vita dell'Istituto; nel proprio ambito, generale o provinciale, sono organi di governo straordinario.

¹⁵ cc. 631 ss

I superiori¹⁶ hanno potestà personale di governo, ordinaria o delegata, propria o vicaria, secondo l'ufficio o le facoltà ricevute.

Essi, prima di iniziare il loro mandato, sono tenuti a emettere personalmente la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede apostolica¹⁷.

I consigli¹⁸ collaborano con i rispettivi superiori nel governo e nell'animazione, principalmente col voto collegiale, deliberativo o consultivo, secondo i casi previsti dal diritto.

La Congregazione si configura come un'unità organicamente articolata, divisa in parti e fornita di strutture differenziate; alla base di tutto, come cellula fondamentale, c'è la comunità locale. In mezzo, tra l'insieme totalizzante della Congregazione e la comunità locale, vi sono gli organismi della provincia, vice- provincia, delegazione, che formano unità più grandi, anch'esse organizzate in ricca reciprocità di comunione, collaborazione, responsabilità e dipendenza.

A ciascun livello, generale o provinciale o locale, l'organizzazione si esprime soprattutto in organismi di governo, le cui figure fondamentali sono: i *Capitoli*, i *Superiori*, i *Consigli*. Di ciascuna figura il testo dà una descrizione; lungo il corso dell'esposizione poi il testo stesso apporterà tratti più precisi.

Un valore importante da non perdere: il legame di vicendevole dipendenza che conferisce quella certa «organicità» necessaria all'Istituto per vivere e per rispondere alla sua missione.

“Buon vincolo di unione e di unità di direzione è che ognuno dei superiori immediati o dei superiori mediati compia con diligenza l'ufficio e però è giovevole in capitoli distinti descrivere i doveri e le attribuzioni di ogni ufficio in particolare e del superiore che vi ha da soprintendere” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 984). “L'istituto dei Servi della Carità è quasi quel portico che circonda le acque della probatica piscina, pieno di infermi d'ogni genere. I superiori dell'istituto vi devono essere quasi l'angelo che muove quelle acque, perché gli infermi tuffandosi entro ne acquistino la cara salute” (L. Guanella, *R SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1156). “E tutti costoro sono come le membra del corpo. Il Consiglio superiore è come il capo e gli occhi e le orecchie del capo. I Consigli inferiori, con i propri cooperatori, sono quasi mani e piedi per operare. La grazia del Signore, come si è detto e la grazia dello Spirito Santo, quasi fuoco di macchina di nave, mette forza per solcare il mare della vita. La Congregazione o corporazione religiosa pertanto è come il corpo umano” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1254).

¹⁶ cc. 617 ss

¹⁷ c. 833, 8.

¹⁸ c. 627.

B - Organizzazione generale

*“Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge”
(1 Pt 5, 2-3)*

Presentazione

Dopo aver presentato i *principi generali* che ispirano il tutto della nostra legislazione, organizzazione e governo, sia consentito ora di presentare insieme, unitariamente, quanto forma la materia dell'*organizzazione* tanto generale, quanto provinciale e locale; e questo tanto per ragioni di unità interna all'argomento stesso, quanto per ragioni di brevità.

Coerentemente all'insieme architettonico delle costituzioni, anche l'impianto di questa parte si ispira a suo modo ai dinamismi profondi della nostra vocazione, così come lo Spirito del Signore l'ha suscitata nel Fondatore e l'ha comunicata all'Istituto e a noi. Quelle leggi vitali che hanno animato e caratterizzato le altre parti delle costituzioni, certamente agiscono anche qui, e perciò comandano anche la disposizione della complessa materia.

L'esposizione dell'argomento segue un duplice criterio organizzativo, che si traduce in duplice movimento delle parti:

- dall'universale si passa al particolare;
- dal comunitario si giunge al personale.

Da queste linee di impostazione affiorano alcuni aspetti che segnano sostanzialmente la tipologia del governo.

I - DALL'UNIVERSALE AL PARTICOLARE

Il testo costituzionale parte dall'universale per poi trascorrere verso il particolare. Intende porre in primo piano ciò che riguarda la dimensione unitaria dell'Istituto e la sua dimensione ampia, che potremmo chiamare «mondiale».

E allora considera il governo prima di tutto nel suo vertice o nella sua fonte, costituito dal Capitolo generale e dal Superiore generale con il suo Consiglio e gli Ufficiali che con lui collaborano a questo livello di centralità e di universalità. Poi seguiranno le figure del governo provinciale, o di organismi analoghi, e del governo locale. Si sarebbe potuto seguire il movimento inverso, partendo dalla comunità locale per risalire agli organismi di governo provinciale e generale. Ma gli accenti sarebbero stati diversi.

II - DAL COMUNITARIO AL PERSONALE

Un'altra linea di tendenza si rivela chiaramente nel testo: è quella che va dal comunitario al personale. In primo piano pone quanto si riferisce alla partecipazione e alla corresponsabilità, alla collaborazione, al contributo di tutti; poi passa a mettere a fuoco le singole persone che ai diversi livelli, generale provinciale e locale, costituiscono il governo.

L'attenzione si sofferma ad inquadrare innanzitutto la «famiglia», e poi le figure di coloro che compongono la famiglia stessa. L'attenzione, cioè privilegia la comunione come base degli altri aspetti pur essenziali dell'organizzazione.

Questo conferisce tipologia al regime di governo in atto nella Congregazione. Il fatto di accentuare l'importanza del Capitolo generale come fonte del governo generale e suprema potestà legislativa; così pure, il fatto di prolungare — ovviamente situando ogni cosa nel suo ambito — il medesimo modello anche al livello provinciale e locale, esprime un'accentuazione posta sulla partecipazione. Si tratta di accento, non di esclusività: il testo vuole situarsi nel vivo della nostra tradizione guanelliana, nella quale il vincolo della carità e della comunione fraterna non contraddice nè pone in ombra gli aspetti dell'ordine, dell'obbedienza, dell'autorità personale conferita in tutto il suo valore teologico, ecclesiologico, giuridico e carismatico voluto dalla Chiesa e dal Fondatore.

Ne derivano alcuni caratteri importanti nella configurazione del nostro ordinamento giuridico e del governo.

1. *Potere proprio*

Va ben percepita la differenza tra potere delegato e potere proprio. In Congregazione si verificano ambedue. La forma di *autorità delegata* si attua solo nel caso in cui viene eretta una Delegazione: chi viene chiamato a dirigerla esercita un'autorità connessa alla persona stessa nella misura in cui è data la delega; non passa mediante l'ufficio.

Le nostre forme di governo fondamentali sono di *autorità propria e ordinaria*: hanno potere concesso dal diritto come connesso all'ufficio. Chi viene eletto a quell'ufficio, viene *ipso facto* investito di quella potestà che il diritto canonico e quello particolare della Congregazione collegano all'incarico ricevuto.

Se fosse prevalente la forma della delega, si avrebbe un regime di governo piuttosto monarchico, accentrato; al contrario il potere proprio conferisce forma e carattere comunitario; adoperando i termini del linguaggio politico, si potrebbe parlare di «democrazia».

Ma tra noi la «democrazia» viene corretta da più punti, essendo troppo inadeguata per esprimere la vera fisionomia del nostro governo. Occorre subito aggiungere, per non tradirne la vera natura, altri elementi.

2. *Istituzione evangelica*

La realtà più fondamentale dell'istituto è di ordine evangelico; ciò che ci costituisce fratelli, tra noi e determina il tipo di vita e di strutture, appartiene al Regno di Dio, non alla politica nè agli organismi di governo civile. Se entrano in gioco strutture umane che hanno somiglianza con quelle del mondo sociale, è per dare consistenza istituzionale a una realtà evangelica, che appartiene ad un altro ordine di cose e che si fonda su altri principi: evangelici, appunto. Per noi servire è regnare; il potere è di servizio; è il servizio che conferisce autorità; e propriamente nessuno tra noi è maestro, perché non abbiamo che un solo maestro e noi siamo tutti fratelli (Mt 23,8). “Ogni superiore pertanto è chiamato a far rivivere visibilmente, fratello tra fratelli, o sorella tra sorelle, l'amore con cui Dio ama i suoi figli, evitando, da un lato, ogni atteggiamento di dominio e, dall'altro, ogni forma di paternalismo o maternalismo” (FT 14).

3. *Partecipazione*

Si verifica ad ogni grado dell'autorità: alla base, al vertice, negli organismi intermedi. È una delle nostre leggi primarie.

Il capitolo generale si pone come la più alta concentrazione del potere legislativo e di governo; ma non si separa dalla vita concreta dell'Istituto, anzi ne diventa espressione profetica. Il ritmo stesso e la presenza di delegati provenienti da ogni parte permettono di rimanere ben radicati nelle situazioni del mondo: non è un meccanismo per fabbricare leggi, come sovente accade nei regimi parlamentari; ma molto più, è momento in cui prevale la funzione profetica, per risvegliare la coscienza di fronte ai segni dei tempi e per situare in modo nuovo e dinamico la vocazione guanelliana.

Il legamento tra i centri di autorità e le comunità e i confratelli avviene particolarmente attraverso le elezioni. Non vi è nessuna elezione di autorità, in cui non confluisca direttamente o indirettamente l'espressione della cosiddetta «base»: ogni tre anni le comunità inviano il superiore della casa, o uno, o due o più delegati, secondo il numero dei confratelli, per celebrare il capitolo provinciale; ogni sei anni si inviano delegati al capitolo generale sia per trattare le grandi tematiche della Congregazione, sia per procedere alla elezione del Governo generale; anche per l'elezione dei superiori provinciali si verifica una massiccia partecipazione dei confratelli, le cui indicazioni però fanno spazio all'intervento del Superiore generale e del suo Consiglio.

Il nostro è un sistema elettivo a doppio movimento: da una parte sempre è richiesto l'intervento del Superiore maggiore per la necessità di subordinare il bene particolare al bene universale del tutto. Dall'altra nelle elezioni confluiscono le esigenze vissute nelle situazioni; le istanze dell'incarnazione portano il segno della vita reale; e dunque la partecipazione significa questo flusso di novità e di freschezza.

Un'altra forma di partecipazione si realizza nei Consigli. Ogni grado di governo, generale provinciale o locale, si struttura in modo omogeneo, per cui il Superiore è coadiuvato da un Consiglio, il cui significato più evidente è quello della partecipazione; mentre aiuta il Superiore nel compimento dei suoi compiti,

rappresenta i confratelli, ne raccoglie le istanze. I Consigli operano da mediatori: dal centro portano alla periferia gli impulsi di animazione provenienti dal Superiore generale; e dalla periferia raccolgono la lettura della vita storicizzata per portarne le voci e i problemi al centro.

E ancora agiscono altre figure di partecipazione, alcune istituzionalizzate, altre agiscono in modo fluttuante e libero, ma che significano questo elemento di corresponsabilità partecipativa all'andamento dell'Istituto: vi è la Consulta a livello universale; vi sono raduni qualificati a livello di Provincia, che potrebbero anche ricevere dai Regolamenti una maggiore solidità e autorevolezza; così pure a livello locale il testo esprime chiaramente la volontà di rendere operante la partecipazione di tutti i confratelli mediante l'Assemblea comunitaria da celebrare come momento di alto valore di comunione nella fraternità e di fedeltà al carisma del Fondatore.

4. Diritto universale e particolare

Tenendo presenti questi caratteri, si potrà più facilmente entrare con intelligenza di fede e d'amore nelle varie diramazioni del servizio dell'autorità, delle quali le costituzioni definiscono significato, facoltà, compiti, modalità.

Spesso nel presentare la materia occorre il rimando al «diritto universale» e al «diritto particolare»: il primo significa la legislazione canonica della Chiesa, cui si congiunge implicito il richiamo al diritto civile del luogo in cui opera, soprattutto in materia di contratti; invece per «diritto particolare» si intende quello delle nostre Costituzioni e dei Regolamenti.

Va poi distinto chiaramente il significato delle Costituzioni a differenza dei Regolamenti. Le Costituzioni significano il nostro codice fondamentale, quello che ci definisce davanti alla Chiesa e allo Stato civile e che dunque raggiunge il più alto grado di consistenza e di solidità nell'indicare i principali elementi di vita, i contenuti di base del nostro patrimonio spirituale e storico; contiene pure la normativa costitutiva e definitiva della Congregazione e perciò va considerato come nostro codice fondamentale: propriamente la Chiesa e lo Stato non riconoscono altro codice che le Costituzioni. I Regolamenti sono un codice accessorio, proprio della Congregazione, che contiene norme pratiche e applicative delle Costituzioni, elaborate dal Capitolo generale. Quando si dice «diritto particolare» si richiamano principalmente questi due nostri codici, cui però vanno aggiunte le altre norme emanate da Capitoli generali e le disposizioni e le usanze che si qualificano come veramente tali e «sane».

Il Codice di Diritto Canonico ha sempre cura di precisare quando una norma va espressa nelle Costituzioni. Lascia però ampio spazio ai singoli Istituti di decidere sulla normativa particolare: alcune Congregazioni abbondano nel fissare nelle Costituzioni molti elementi, mentre altre si limitano all'essenziale per lasciarsi maggiori spazi di intervento nella propria legislazione, per adattarla ai tempi e ai luoghi.

a) Capitolo generale

Ponendo all'inizio la figura del Capitolo generale, viene privilegiato il senso – insieme- della pienezza di potere e della massima partecipazione. Il Capitolo generale costituisce il culmine del governo, anche se non è governo ordinario bensì straordinario: racchiude la maggiore pienezza di autorità conferita all'Istituto dalla santa Chiesa e dalle Costituzioni. Ad ogni Capitolo generale tutti i confratelli, dal primo all'ultimo, possono essere chiamati a rendere conto; ad ogni sua celebrazione il Superiore generale e il suo Consiglio espongono la loro «politica» di governo, la loro conduzione e gestione. Dal Capitolo generale si originano le cariche, si formano le leggi, si decidono gli orientamenti per situarsi nel modo migliore nell'attualità del mondo e per attuarvi il messaggio di carità e dell'amore di Dio.

Sarà bene, per una più esatta comprensione del testo, tenere presente la rilevanza, lo spirito e gli intenti che la Chiesa ha seguito nel definire, mediante il Codice di Diritto Canonico, il Capitolo generale in questi termini: «Il capitolo generale, che ha nell'istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi: eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare» (can. 631,1).

Natura

112 *Tra gli organismi di governo, il capitolo generale è nella Congregazione l'autorità suprema, esercitata a norma delle nostre costituzioni.*

Esso rappresenta l'intero Istituto e ne costituisce il principale segno di unità e di carità¹⁹.

È un evento di particolare presenza del Signore e del suo Spirito, un momento singolare di revisione e di discernimento per rinvigorire la nostra famiglia religiosa secondo il Vangelo e in armonia con i tempi e le direttive della Chiesa²⁰.

DOCUMENTAZIONE

“Non c'è famiglia o congregazione ben ordinata, che col tempo non possa incorrere in qualche abuso, che soprattutto non possa migliorare e perfezionare se stessa, nel fervore di carità. Giovano a tale scopo le conferenze dei più pratici e più dotti, perché è scritto che nel consenso dei sapienti sta la salvezza del popolo. Giova assai

¹⁹ PC 14; c. 631, 1

²⁰ At 15, 1 ss.

una conferenza generale nella quale si radunano i membri principali di ogni casa succursale e che coi membri del Consiglio superiore della casa madre, raccolti tutti come una eletta di buoni e savi fratelli, studiano con solennità grave i mezzi atti alla santificazione propria ed altrui” (L. Guanella, *C FsC*. 1889, Opera Omnia, vol. IV, p. 962).

facoltà e compiti

113 *Suo compito primario è custodire con fedeltà il carisma del Fondatore e quanto costituisce il patrimonio spirituale dell’Istituto per renderlo operante nella vita e nell’apostolato*²¹.

*In particolare è sua competenza eleggere il superiore generale e i suoi consiglieri, trattare le questioni di maggiore importanza, emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare*²².

*Quando dovesse risultare necessario, rivede i regolamenti generali e decide a maggioranza qualificata, le modifiche alle costituzioni da proporre alla S. Sede.*²³

*Nell’assolvere questi compiti, specialmente nelle elezioni, ognuno agisca secondo coscienza cercando unicamente il bene dell’Istituto*²⁴.

DOCUMENTAZIONE

“Si trattano nel Capitolo i negozi più gravi concernenti l’istituto. Si trattano quelle più gravi cose, per discutere delle quali si richiede il consenso della Santa Sede. Si risolvano poi le cose con una maggioranza assolutamente maggiore di voti segreti. Il superiore generale testè eletto deve dirigere le trattazioni in discorso e, se non fosse presente al capitolo, si attenda il suo arrivo e si differiscano intanto le trattazioni ... Le ordinanze del Capitolo generale rimangono in vigore sino al prossimo capitolo” (L. Guanella, *Regole SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1131; L. Guanella, *C SdC* 1907 vol IV, p. 1215; L. Guanella, *R SdC* 1910, p. 1323).

periodicità

²¹ c. 578.

²² c. 631, 1.

²³ c. 588.

²⁴ c. 626.

114 *Si celebra ordinariamente ogni sei anni per il rinnovo del governo generale, o anche prima in caso di morte o comunque di cessazione dall'ufficio del superiore generale.*

In via straordinaria può essere convocato in altro tempo per motivi gravi, riconosciuti dal superiore generale con il voto collegiale del suo consiglio e sentiti i superiori provinciali.

DOCUMENTAZIONE

“Un corpo direttivo è bene che si cambi di tanto in tanto, per ragioni dello stesso corpo direttivo e per ragione dei dipendenti” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1316)

composizione

115 *Al capitolo generale partecipano²⁵ di diritto:*

- *il superiore generale*
- *i consiglieri generali*
- *l'ultimo superiore generale emerito*
- *l'economista e il segretario generale*
- *i superiori delle province e delle vice-province.*

Vi partecipano per elezione o per invito, a norma dei regolamenti generali:

- *i delegati delle Province e vice-province*
- *i confratelli, non più di tre, invitati con diritto di voce attiva e passiva dal superiore generale.*
- *Il numero dei membri eletti dev'essere maggiore di quello dei partecipanti per diritto e per invito.*

DOCUMENTAZIONE

“Al congresso, ossia Capitolo, dell'istituto in sì solenne circostanza i Servi della Carità devono affrettarsi con gioia, con zelo e con allegrezza pari, perché vengono per presentare il maggior influsso possibile alla vita prospera dell'istituto” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1320).

²⁵ c. 631, 2.

“Si possono invitare al Consiglio persone estranee alla congregazione, quando possono giovare con il loro consiglio ed aiuto, ma queste non godono del voto deliberativo e hanno solo il consultivo. Ogni confratello professo può mandare le sue proposte al Consiglio generale” (L. Guanella, *C FsC*. 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 962)

celebrazione

116 *Il capitolo generale è indetto, convocato e presieduto dal superiore generale o dal suo vicario quando è vacante l'ufficio del superiore generale.*

La sua celebrazione si svolge secondo le norme stabilite dal diritto comune e proprio.

Per la validità degli atti del capitolo si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri²⁶ nel trattare gli affari, ha forza di legge ciò che è approvato a maggioranza assoluta dei presenti.²⁷

Le decisioni capitolari entrano in vigore con la promulgazione da parte del superiore generale, salvo che il capitolo abbia disposto diversamente.

R 249-251

DOCUMENTAZIONE

“Una buona elezione del superiore generale e relativo Consiglio è cosa importante, come in una famiglia avere buon capo, in una scuola un buon maestro. Tanto può valere un buon capo, come possono valere tutte le membra insieme congiunte; però si raccomanda sempre che da tutto l'istituto in complesso e dai singoli membri dell'istituto si rivolgano speciali preghiere al Datore dei lumi, come si è detto più volte ... Devono dunque recarsi con la retta intenzione di procurare in tutto e sempre la volontà di Dio ed il miglior profitto degli individui e della congregazione. E siccome il Signore parla a chi dimora nella solitudine, così si raccomanda di portarsi al Capitolo generale con utile raccoglimento e non divagarsi in espansioni inutili e tanto meno procurare discussioni preliminari e parlari clamorosi e interessati, perché farebbero a pugni con la buona riuscita in una adunanza, nella quale deve prevalere più la preghiera che la discussione, più la Provvidenza divina che la provvidenza umana” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1320).

²⁶ c. 166, 3.

²⁷ c. 119, 2.

b) *Superiore generale*

Rimanendo ancora al vertice e nella prospettiva dell'universale, il testo propone la figura del Superiore generale come l'uomo dell'unità della Congregazione, punto di riferimento di ogni membro dell'Istituto, garante della fedeltà all'intuizione fondamentale del Fondatore, del quale egli non soltanto è il successore, ma in certo senso ne è il continuatore, il prolungamento.

Egli rappresenta l'Istituto, ne incrementa la vitalità, ne anima l'azione, ne coordina le iniziative; tiene vivo il senso della missione e della comunione di tutta la famiglia guanelliana, tanto all'interno quanto all'esterno.

Soprattutto coordina le Province in un continuo flusso di collegamenti per il bene dell'insieme, donando il meglio delle sue capacità personali nell'intessere rapporti di promozione ed anche attingendo quanto è necessario per il bene comune, per sostenere altri Centri di interesse generale e per l'espansione crescente della Congregazione con autentico spirito missionario.

Particolare riguardo riserva alle persone: cerca di seguire il loro progresso fin dall'inizio della loro formazione e poi curando con premure di padre la continuità della formazione permanente; alimenta le relazioni dirette con ciascuno dei confratelli con visite alle comunità, negli incontri, con lettere individuali e tante altre iniziative, seguendo anche in questo l'esempio magnifico del Fondatore.

Dal Superiore generale, poi, il governo prende impulso e missione in tutti i suoi gradi. Tutti gli altri incarichi di governo infatti, in maniera diretta o indiretta, fanno capo a lui per ricevere la missione e per salvaguardare gelosamente l'unità: in questo senso gli altri superiori dell'Istituto avranno relazione giuridica con lui; questo collegamento già si esprime nelle elezioni per le autorità a lui subordinate, per le quali si richiede una sua conferma o una sua nomina.

È in questo contesto di universalità e di unità che il Codice di Diritto Canonico descrive la figura del Superiore generale: «Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le Province dell'Istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell'ambito del proprio incarico» (can. 622).

Accanto a lui operano i Consiglieri generali, del cui aiuto efficace e costante egli ha senza dubbio bisogno, data la grande estensione dei compiti affidatigli. Essi collaborano in vario modo, secondo quanto è fissato dalle Costituzioni e dai Regolamenti; molto scaturisce dalla vita concreta.

È comunque una vera partecipazione di governo, che si realizza con le medesime caratteristiche della universalità e dell'unità: il loro sguardo, anche quando si riferisce a settori particolari, si porta sempre sull'insieme dell'Istituto. Anch'essi, come del resto gli Ufficiali generali nel loro campo -Economia, Segreteria, Segretariati... - esprimono senso di totalità, a respiro mondiale, la cui ragione d'essere è il bene comune, la comunione tra tutti, la condivisione, la crescita di tutti e di ciascuno.

Ufficio

117 *Il superiore generale continua tra noi la presenza del Fondatore: vincolo di comunione e di unità, egli conferma e guida i suoi fratelli²⁸.*

A lui è affidata la responsabilità di governo e di animazione, perché l'Istituto, fedele alla propria vocazione, progredisca nella carità fraterna, nell'impegno apostolico e nella regolare osservanza²⁹.

In virtù del suo incarico egli ha potestà ordinaria su tutti i membri, organismi e beni della Congregazione³⁰ e la esercita secondo le leggi della Chiesa e del nostro diritto.

Ha facoltà di dispensare un religioso o una comunità per un determinato periodo di tempo da qualche norma disciplinare delle costituzioni.

DOCUMENTAZIONE

“L'istituto si governa in modo ordinario dal superiore generale col relativo Consiglio; in modo straordinario poi quando per morte o per cessazione da carica del superiore generale sottentra il Capitolo generale” (L. Guanella, *Regole SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1126).

“Il Superiore generale è il presidente del Consiglio superiore e rettore di tutta la congregazione. **Il superiore generale è il solo che legalmente rappresenta la congregazione**” (L. Guanella, *C FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 955). “I Figli del sacro Cuore nel loro regime interno dipendono da un superiore generale e da un Consiglio superiore, che si compone di un sacerdote assistente, di un sacerdote maestro dei novizi, di un altro sacerdote catechista, di un sacerdote economo e di due consiglieri laici” (L. Guanella, *C FsC*. 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 944).

“Il superiore generale è patriarca ed è padre ed egli deve conoscere ad uno ad uno i confratelli professi ed i novizi” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, 984).

“Il superiore generale è regola viva ed egli può e deve, secondo le circostanze dei tempi e delle persone, dare alle persone ed alla casa l'indirizzo che il cuore gli suggerisce” (*Ibid.* p. 983).

²⁸ Dt 5, 27; Lc 22, 32.

²⁹ **DLG**, R 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1160; **DLG**, R 1910, p. 1321 s. 1324 s.

³⁰ c. 622.

compiti

118 *Nel compiere il suo ministero:*

- a) rivolge anzitutto il suo zelo al bene personale dei confratelli;*
- b) con l'applicazione delle direttive capitolari, mantiene unitario l'indirizzo dell'Istituto, coordinando allo scopo l'opera dei suoi consiglieri e dei superiori provinciali;*
- c) programma gli orientamenti riguardanti la formazione religiosa e ne verifica l'attuazione;*
- d) cura che le attività apostoliche siano svolte secondo il carisma e lo spirito dell'Istituto;*
- e) durante il suo mandato visita almeno una volta personalmente o mediante suoi delegati le case e i religiosi della Congregazione³¹;*
- f) convoca e presiede con diritto di voto il consiglio;*
- g) rappresenta ufficialmente la Congregazione.*

DOCUMENTAZIONE

“Il superiore generale tien nota di tutti i membri della congregazione, di ognuno ne distingue le doti, la capacità, le inclinazioni. Anno per anno assume informazioni e tiene note intime da trasmettere ... risponde a tutti gli effetti mobili ed immobili della congregazione” (L. Guanella, *C FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 955). “Il vero superiore della famiglia è il Signore provvidente. Il superiore generale ed i superiori delle case rappresentano Dio e sono semplici strumenti della divina Provvidenza” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 968). “Viva di fede e operi con l'aiuto della fede. Non si lasci trasportare sul terreno di una prudenza umana nella trattazione di qualsiasi negozio e tenga alta la bandiera della fede nella divina Provvidenza. Confermi in questo i confratelli del Consiglio superiore e tutti gli altri, i quali con lui devono sempre essere *cor unum et anima una*” (*Ibid.* p. 985). “Tosto dia opera ad esercitare i suoi diritti e i suoi doveri di superiore generale. Ponga mente a mettere sicuri i primi passi e far conoscere a tutti la sua retta intenzione, la sicurezza d'indirizzo; soprattutto dia esempio sollecito della sua carità per l'istituto, del suo vivo affetto per tutti e singoli membri dello stesso” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1325).

elezione

119 *Il superiore generale viene eletto dal capitolo generale, dura in carica sei anni e può essere rieletto³². Non può dimettersi dall'incarico*

³¹ c. 628, 1.

³² c. 624.

senza il consenso della S. Sede.

Egli deve essere sacerdote, professore perpetuo da almeno dieci anni³³ e distinguersi per prudenza, spirito di pietà e di sapienza, che lo rendano capace di essere forte e soave nel suo servizio e nel condurre a termine le varie iniziative.

Per la sua elezione³⁴ si richiede la maggioranza qualificata dei presenti nei primi due scrutini; se tale maggioranza non è raggiunta, se ne farà un terzo a maggioranza assoluta.

In caso negativo si procederà a un quarto scrutinio nel quale la votazione verterà sopra i due confratelli che nel terzo scrutinio hanno ottenuto più voti; a parità di voti risulterà eletto il più anziano dalla prima professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

R 276-284

DOCUMENTAZIONE

“La elezione del superiore generale è impresa di tale importanza che per ottenere buona riuscita conviene impegnare tutte le forze dei confratelli della congregazione per mezzo di preghiera e di retta e santa applicazione” (L. Guanella, *C FsC*. 1899, *Opera Omnia*, vol. IV, p. 958).

c) *Consiglio generale*

Facoltà e compiti

120 *Il consiglio generale si compone del superiore generale e di almeno quattro consiglieri.*

Questi esprimono la sollecitudine di tutti i confratelli al bene della Congregazione³⁵ e collaborano con il superiore nel promuovere

³³ c. 623.

³⁴ c. 625, 1.

³⁵ PC 14; c.633, 1.

la costante fedeltà al nostro carisma³⁶.

Ad essi spetta in particolare:

- a) *offrire la propria cooperazione per sostenere l'opera dei superiori provinciali e le loro iniziative;*
- b) *favorire esperienze comuni tra le province;*
- c) *animare i confratelli a rispondere con generosità alle esigenze della loro consacrazione;*
- d) *attendere all'attuazione delle decisioni capitolari;*
- e) *ricoprire e svolgere gli incarichi ricevuti dal superiore riguardanti specifici settori di attività o particolari zone geografiche della Congregazione;*
- f) *esprimere il voto collegiale, deliberativo o consultivo a norma del diritto universale e proprio.*

Il Consiglio superiore è la massima autorità, come Mosè ed i suoi seniori, come il pontefice ed i suoi cardinali e, nell'ordine civile, come il re e la sua Camera ovvero come il sindaco e la sua giunta”(L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1254).

“I consiglieri emergono per virtù di prudenza e per pratica di esperienza. Con l'occhio del corpo, della mente, della fede tengono dietro all'andamento delle case della Congregazione e porgono utili consigli” (L. Guanella, *C FsC*. 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 958).

“Alla loro volta i religiosi dipendenti conservano intimamente e mostrano ai fatti di conformare i propri modi e sentimenti a quelli del Consiglio superiore, affinché tutti siano *cor unum et anima una* nel glorificare il Signore, in porgersi vicendevolmente aiuti di buon esempio per addivenire una società di fratelli forti, perché congiunti in unione di carità col Cuore ottimo e potente del divin Salvatore, Gesù Cristo” (L. Guanella, *C FsC*. 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 945).

DOCUMENTAZIONE

“Nel caso nostro e secondo la Regola, i membri del Consiglio superiore devono essere i veri confidenti del superiore generale e come lui pensare e volere” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 975. “Le conferenze, mezzo per ottenere l'unità di direzione” (L. Guanella, *R SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1159; L. Guanella, *C SdC* 1907, vol. IV, p. 1218). “Si è detto che il superiore è capo e che i consiglieri del Consiglio superiore stanno a lui come nell'uomo le membra stanno al capo. Però il superiore generale non può non valersi delle membra, ossia della cooperazione dei suoi confratelli maggiori. Convivono con lui, conversano con lui, con lui pensano, operano, provvedono” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1325; cfr.p. 1329.1331.1332).

³⁶ DLG, R 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1328 s

elezione

121 *I consiglieri generali, il primo dei quali è vicario del superiore, sono eletti dal capitolo generale, durano in carica sei anni e possono essere riconfermati.*

Devono essere professi perpetui da almeno cinque anni, fermi nel sostenere i valori della Chiesa, esemplari per virtù e sincero amore all'Istituto, capaci di lavorare insieme con senso di responsabilità e spirito di collegialità, aperti al dialogo con i confratelli.

La loro elezione avviene con votazione distinta e a maggioranza assoluta dei presenti³⁷ nei primi due scrutini.

Se questi risultano inefficaci, si farà un terzo scrutinio nel quale la votazione verterà sui due confratelli che nel secondo scrutinio

hanno avuto il più alto numero di voti:

in caso di parità, risulterà eletto

il più anziano dalla prima professione e, a parità di professione, il più anziano di età.

R 285-293

DOCUMENTAZIONE

“I Servi della Carità che occupano l'ufficio di consigliere, di segretario e di economo sono come il grande Consiglio del superiore generale, ne sono sostegno valido e sono come uno solo con lo stesso superiore, uno solo per dirigere l'istituto con indirizzo unico, conforme, secondo le regole di ragione e di fede. I confratelli, i quali avranno ottenuto di compiere con animo tranquillo, con carità reciproca gli atti solenni di nomina dei propri superiori, avranno argomento di rallegrarsene nei loro cuori e di porgerne vive grazie all'Altissimo. A questo punto il presidente del Capitolo ringrazi pure il Signore d'aver compiute le proprie mansioni e dia volenteroso il posto suo al superiore generale eletto” (L. Guanella, *R SdC* 1910, *Opera Omnia*, vol. IV, p. 1323).

il vicario generale

122 *Il vicario generale, che deve essere sacerdote, è il primo collaboratore del superiore generale nel governo della Congregazione ed è*

³⁷ 1 c. 119, 1.

*superiore maggiore con potestà ordinaria vicaria*³⁸

*A lui spetta sostituire il superiore generale
assente o impedito: in tal caso può trattare e decidere
solo gli affari ordinari e quelli che per urgenza
non possono essere rimandati.*

*Quando per qualsiasi causa
rimanesse vacante l'ufficio del superiore,
egli assume la piena responsabilità dell'Istituto
fino alla elezione del nuovo superiore generale.*

R 294-297

DOCUMENTAZIONE

“Il sacerdote assistente succede immediatamente al superiore generale e ne tiene le veci nei limiti delle attribuzioni dello Statuto fondamentale e come allo stesso tempo superiore generale sarà per piacere. In particolare poi il sacerdote assistente conserva la residenza all'ufficio suo né mai l'abbandona anche per breve ora senza farsi surrogare ... Ha in sue mani il negozio della santificazione propria e di tante anime e deve trattar l'ufficio con la fede che genera la carità, della quale scrisse l'Apostolo: *Caritas Christi urget nos*” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 986). “Il sacerdote assistente nella casa madre dell'istituto lavora al fianco del superiore generale e ne fa le veci nei casi e nei limiti che gli vengono assegnati. Così il sacerdote assistente, dopo il superiore generale, è ruota pur essa maggiore, che mette in movimento le ruote minori nei diversi uffici della casa e le dirige” (L. Guanella, *R SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1161).

d) *Uffici generali*

Economo e segretario generale

123 *Con il superiore generale collaborano
direttamente l'economo e il segretario generale.*

*Essi sono eletti dal capitolo generale
o dal consiglio generale con voto collegiale
ed esercitano il loro ufficio
secondo le prescrizioni del nostro diritto.*

*L'economo generale amministra i beni dell'Istituto
sotto la direzione del superiore generale*³⁹.

³⁸ c. 620.

³⁹ c. 636; **DLG**, R 1910, Opera Omnia, vol. IV, p 1335 s.

*Svolge il suo servizio con spirito di fede e di giustizia;
consapevole di gestire beni destinati ai poveri,
cerca di portare nei suoi compiti
le migliori garanzie di competenza e di prudenza.*

*Il segretario generale⁴⁰ adempie il ruolo di notaio
per gli affari interni dell'Istituto:
redige i verbali delle sedute di consiglio,
trasmette le comunicazioni affidategli,
tiene aggiornato l'archivio generale,
adempie il suo ufficio con fedeltà e riservatezza.*

*Per l'utilità della Congregazione il superiore generale
può costituire quegli organismi di conoscenza,
di studio e di animazione, che riterrà opportuni⁴¹.*

R 298-302

DOCUMENTAZIONE

“Tutti i beni immobili e mobili dell'istituto, in quanto sono dell'istituto, vengono amministrati dall'economista generale sotto la dipendenza del superiore generale e del Consiglio superiore. L'economista generale, dovendo eseguire gli ordini del Consiglio generale, e rendergli ragione del suo operato, per questo stesso non può essere membro del Consiglio superiore per non dover poi essere giudice in causa propria” (L. Guanella, *C SdC* 1907, Opera Omnia, vol. IV, p. 1220; L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1335).

“Il segretario generale deve riporre e custodire diligentemente nell'archivio tutti i documenti e gli atti concernenti l'amministrazione dell'istituto. E' pur suo dovere di copiare le lettere e gli atti che dal superiore generale gli vengono affidati e sono di spettanza dell'istituto” (*Ibidem*; L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1330.1333.1334).

NOTA

Tutto quanto è stato scritto sul governo generale, in analogia lo si può applicare al governo provinciale e al governo locale; perciò non sono descritti gli articoli di queste due sezioni e si fa soltanto una presentazione generale.

C - Organizzazione provinciale

⁴⁰ DLG, R 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1333 s.

⁴¹ c. 633.

“Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti... a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue” (At 20, 28)

Presentazione

Segue quindi la trattazione del governo provinciale o di organismi analoghi, che, come parte immediata dell'Istituto, raccoglie in comunità più grande un certo numero di Case. Come parte immediata dell'Istituto, la Provincia rappresenta molto più che una formula giuridica o un istituto amministrativo: essa agisce nella Congregazione come un organismo vivo, dal cui vigore dipende la vitalità dell'Istituto stesso e dalla cui prosperità il Superiore generale può attendersi aiuto e sostegno di personale e di mezzi.

La comunità provinciale ha funzione fondamentale: provvede alla promozione vocazionale nel proprio ambito, alla formazione dei suoi giovani e di tutti i suoi membri; sollecita la formazione permanente; promuove incontri di programmazione per la migliore riuscita della missione in raccordo con il proprio tempo e i luoghi reali nei quali si situano le sue forze di azione; anima la collaborazione tra le Case; distribuisce i suoi religiosi in vista delle finalità dell'Istituto non solo nell'ambito del proprio territorio, ma anche per alimentare gli sforzi che la Congregazione sta sostenendo o che intende affrontare in altri territori, mantenendo vivo lo zelo della universalità, così proprio del carisma di carità di cui siamo portatori.

Acquista senso parlare della Provincia come di una famiglia: i confratelli con la frequenza di incontri e di preghiera, con l'incessante informazione sulle situazioni e sui problemi comuni, con il coinvolgimento nella ricerca di dare risposte significative, con il senso della condivisione e la partecipazione a quanto avviene nelle Case e con la mobilità di far parte ora di questa, ora di quella comunità, vanno maturando il senso dell'appartenenza vicendevole, docili a quanto il Signore compie nel profondo del cuore perché si diventi in modo forte una famiglia di fratelli. Si tenga conto del fatto che le nuove vocazioni, quando si legano all'Istituto, si legano immediatamente a una Provincia: l'appartenenza viene chiamata anche «affiliazione» una nascita, dunque un senso di appartenenza alla famiglia.

Gli articoli che parlano del Superiore provinciale e del suo Consiglio girano intorno a queste realtà. Da una parte davanti al Superiore provinciale si apre la grande responsabilità della comunione con il governo generale e con l'insieme della Congregazione; dall'altra ha davanti a sé tutto il lavoro e la responsabilità del governo nell'ambito del territorio affidatogli: arrivano a lui le istanze più direttamente incarnate nelle situazioni relative alle persone, alla vita religiosa, alle comunità, ai rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili, alle difficoltà economiche, alle iniziative della missione, della formazione, della professionalità...

D - Organizzazione locale

“Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio” (1 Pt 4, 10)

Presentazione

Al livello di unità primaria e più elementare viene la comunità locale. Qui si apre in tutta la sua profondità quanto il testo delle Costituzioni ha detto nella seconda parte sulla comunità e quanto immensamente ancora andrebbe detto e si potrebbe esplorare. Non sarebbe azzardato porre un’analogia: la comunità locale in rapporto alla Provincia e alla Congregazione ha l’importanza vitale che nella Nazione ha la famiglia. In realtà è qui, nella sua concreta comunità locale che ognuno di noi vive, lavora, si scontra con le difficoltà, opera la sua missione, trova il suo spazio normale di crescita e di santificazione. Ciascuno attua la propria vocazione nella comunità. Il trovarsi fuori della comunità è un’eccezione e non si configura come situazione permanente.

Il Governo della comunità locale assume tutta questa dinamica; quanto più si restringono i confini di estensione nella responsabilità, tanto si dilatano le dimensioni della profondità. L’autorità locale, se dice necessariamente vincolo di unione con i Superiori maggiori e con l’intero Istituto, privilegiatamente si riferisce alla Casa; si rapporta ai confratelli della Casa, che abitano, vivono, operano insieme in fraternità.

Soprattutto a questo livello trova attuazione quanto la Chiesa attende in genere da chi è costituito in autorità di guida e di Pastore tra i confratelli: «I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell’adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio, e suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell’Istituto e della Chiesa, fermo restando l’autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto» (can. 618).

Nel Governo locale, infatti, prevalgono i rapporti personali del dialogo, della collaborazione; si compie la difficile dialettica tra obbedienza e volontarietà. Qui, più che altrove, assumono significato denso le prescrizioni ascetico-pastorali che il Codice rivolge ai superiori in genere (can. 619): gli elementi giuridici nella comunità locale devono armonizzarsi in modo assai delicato con gli elementi della pastoralità. Senza nulla togliere alla genuina figura del superiore, la Chiesa attribuisce chiaramente prevalenza di importanza e di imperatività agli aspetti della fede, della soavità, del sacrificio, della fraternità. Su undici obblighi canonici espressi ai superiori religiosi dal canone 619, non ce n’è uno che sia puramente giuridico e non porti il segno evangelico del Buon pastore e della fraternità, come si può facilmente controllare: «Attendano sollecitamente al proprio ufficio — si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna — diano con frequenza ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio — li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia — siano loro di

esempio nel coltivare le virtù — e nell’osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto — provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre — visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie — riprendano gli irrequieti — confortino i timidi — con tutti siano pazienti».

II

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

“In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20, 35)

Presentazione

L’argomento sull’ordinamento giuridico e sulle strutture della Congregazione si completa con il tema amministrativo circa i beni temporali.

Al riguardo, il testo dispone la sua trattazione su due vie che si incrociano, quasi dimensioni vicendevolmente relative: la via spirituale la via tecnica.

1. Dimensione spirituale

Dominante appare la preoccupazione del testo per mantenere viva la dimensione spirituale. Ha cura di sollecitare:

a) la *fiducia* nella Provvidenza, di cui siamo gli strumenti; questo significa diligenza, lavoro e fatica personali, spirito di fede e abbandono nella bontà di Dio. I beni temporali sono mezzi che la Divina Provvidenza mette a nostra disposizione per svolgere il servizio ai poveri. “Nell’amministrazione dei beni della congregazione hanno di mira la prudenza e la Provvidenza, ma più le ragioni di Provvidenza divina che le ragioni di prudenza umana” (L. Guanella, *C FSMP* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 225)

b) la *povertà*, tenendo presente la comunione dei beni per soccorrere le case più povere, si esprime nel destinare i beni ai nostri destinatari e nell’evitare l’accumulo esagerato dei capitali e le eccessive ansietà, sapendo che «L’Opera nostra è nata e cresciuta con visibile aiuto della Provvidenza, che non sarà per mancare mai, purché non tralignino dello scopo ad essi prefisso. Ricordino che quel Dio che veste i gigli del campo di abito quale mai indossò Salomone, non sarà mai per lasciar mancare alcuna cosa a chi lavora unicamente per Lui e per la maggior gloria del Suo nome» (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1280).

“La casa madre della congregazione porge aiuto per erigere e disseminare altre case succursali per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Porge mano nelle fondazioni e nello sviluppo delle stesse, sin che valgano a vivere di vita propria” (L. Guanella, *R SdC* 1910, Opera Omnia, vol. IV, p. 1336).

2. Dimensione tecnica

Le Costituzioni, come codice fondamentale della Congregazione davanti alla Chiesa e all'autorità civile, devono fissare i termini dei diritti e dei doveri che toccano l'Istituto nel suo insieme e nelle sue parti.

Perciò pongono *prima di tutto il principio sulla natura dei beni temporali*: pur appartenendo immediatamente alla Congregazione, questi beni sono da qualificarsi, secondo il CIC, can. 635, 2, come *beni ecclesiastici* e come tali cadono sotto le prescrizioni del Libro V: *De bonis Ecclesiae temporalibus*, salvo determinazioni diverse, segnalate dal diritto stesso della Chiesa e da quello nostro particolare.

Un *secondo principio* riguarda la *capacità economica*: il testo prima determina i soggetti che beneficiano di questa capacità, e sono tutti quegli organismi che godono di personalità giuridica; poi descrive le facoltà fondamentali proprie della capacità economica e cioè: acquistare, possedere, amministrare, alienare.

“Dei beni che possiede l'istituto, altri si amministrano da tutto l'istituto, altri dalle Province dell'istituto ed altri dalle singole case. Tutti i beni immobili e mobili dell'istituto in quanto sono dell'istituto vengono amministrati dall'economista generale sotto la dipendenza del superiore generale e del Consiglio superiore” (L. Guanella, *Regole SdC* 1905, Opera Omnia, vol. IV, p. 1137).

Un *terzo principio* riguarda coloro che sono costituiti *responsabili e amministratori* dei beni a norma del diritto. Due le figure principali: i *Superiori* ai vari livelli, generale, provinciale e locale, e i rispettivi *economisti*, che devono gestire l'amministrazione sotto la direzione del rispettivo superiore.

“L'economista è da considerare come l'amministratore dei beni della divina Provvidenza in pro dei poverelli e deve avere norme riguardo a sé, riguardo ai poverelli, riguardo alle provvisioni” (L. Guanella, *R int. FsC* 1899, Opera Omnia, vol. IV, p. 991).

Un *ultimo principio*: gli atti di *amministrazione straordinaria* sono definiti nel fine e nel modo dal diritto universale e da quello nostro perché possano essere validamente posti. Perciò il testo fissa quali atti, quali i requisiti essenziali per la validità, quale l'autorità competente: molte cose vanno rimandate ai Regolamenti, mentre nelle Costituzioni si dicono le norme di fondamento.

NOTA

Ad integrazione di quest'ultima sezione è stato preparato il Direttorio Amministrativo da approvare nel prossimo Capitolo generale.